

STATUTO – ANCE LIGURIA



INDICE

<u>Art.1 - Costituzione – Associazioni aderenti</u>	3
<u>Art.2 - Scopi</u>	3
<u>Art.3 - Sede</u>	5
<u>Art.4 - Soci dell'ANCE Liguria</u>	5
<u>Art.5 - Durata del rapporto associativo</u>	5
<u>Art.6 - Contributi associativi</u>	6
<u>Art.7 - Organi dell'ANCE Liguria</u>	7
<u>Art.8 - Assemblea - Composizione e voti</u>	7
<u>Art.9 - Assemblea - Convocazione - Riunioni - Deliberazioni</u>	8
<u>Art.10 - Attribuzioni dell' Assemblea</u>	9
<u>Art.11 - Consiglio generale - Composizione</u>	10
<u>Art.12 - Consiglio generale - Attribuzioni</u>	11
<u>Art.13 - Presidente elezioni e attribuzioni</u>	12
<u>Art.14 - Vice Presidente – elezione e attribuzioni</u>	13
<u>Art.15 - Tesoriere</u>	13
<u>Art.16 - Collegio dei Garanti Contabili</u>	13
<u>Art.17 - Probiviri</u>	14
<u>Art.18 - Direttore</u>	16
<u>Art.19- Struttura organizzativa</u>	17
<u>Art.20 - Patrimonio sociale</u>	17
<u>Art.21 - Amministrazione e gestione</u>	18
<u>Art.22 - Esercizio finanziario – Bilancio</u>	18
<u>Art.23 - Adeguamento alle norme-tipo ANCE</u>	18
<u>Art.24 - Rinvio alla normativa ANCE</u>	19
<u>Art.25 - Rapporti tra l'organismo e la federazione regionale degli industriali</u>	19
NORME TRANSITORIE.....	19

ART.1 - COSTITUZIONE – ASSOCIAZIONI ADERENTI

Tra le Associazioni territoriali della regione Liguria, aderenti all'ANCE, è costituito a norma dello Statuto dell'ANCE stessa, l'organismo associativo regionale denominato ANCE – Liguria.

Aderiscono all'ANCE – Liguria:

- a) ANCE Imperia – sezione dei costruttori edili della Confindustria della provincia di Imperia
- b) ANCE Savona – sezione dei costruttori edili della Confindustria della provincia di Savona
- c) ANCE Genova- Assedil
- d) ANCE La Spezia – sezione dei costruttori edili della Confindustria della provincia di La Spezia

ART.2 - SCOPI

ANCE Liguria non ha fine di lucro.

ANCE Liguria ha la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE, in conformità agli accordi tra ANCE e Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi. A tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale, nonché delle articolazioni periferiche regionali di altri Enti pubblici o amministrazioni governative;
- b) esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assume le decisioni che si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;
- c) coordina gli interessi territoriali della categoria ai fini della loro espressione unitaria nei rapporti con gli organismi esterni a livello regionale;
- d) favorisce il coordinamento nelle designazioni e nelle attività dei rappresentanti della categoria negli organi Statutari di ANCE;

- e) designa i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale, compresi gli organismi ANCE in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- f) esamina i problemi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'ANCE in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riporta in tali sedi la volontà dell'ANCE Liguria;
- g) promuove e cura i servizi di diretta utilità per le Associazioni territoriali e le imprese che le siano delegati dalle Associazioni Territoriali o per i quali si sia ritenuta opportuna l'unificazione o la trattazione generale a livello regionale;
- h) favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le Associazioni Territoriali salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Associazioni Territoriali medesime e, in tale quadro, promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- i) promuove ed effettua studi e ricerche su materie di interesse della categoria;
- j) svolge gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'ANCE e dalle Associazioni territoriali e compie in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere le finalità Statutarie.

Nello svolgimento della propria attività l'ANCE Liguria conforma le proprie azioni alle direttive generali dell'ANCE. L'ANCE Liguria, pertanto, si tiene in stretto collegamento con l'ANCE, comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

ANCE LIGURIA è tenuta, su delibera del Consiglio Generale dell'ANCE, assunta a norma dello Statuto dell'ANCE medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Le Associazioni territoriali della Regione debbono trasmettere all'Organismo associativo regionale la documentazione relativa a loro determinazioni di particolare rilievo e indirizzo politico.

ANCE Liguria ispira la propria azione ai principi di libera iniziativa, della libera concorrenza e a quelli contenuti nel Codice Etico di ANCE che costituisce parte integrante del presente Statuto.

ART.3 - SEDE

ANCE Liguria ha sede in Genova.

Le riunioni degli organi di ANCE Liguria potranno avere luogo anche presso la sede delle altre organizzazioni territoriali aderenti, previa deliberazione del Consiglio Generale.

ART.4 - SOCI DELL'ANCE LIGURIA

Sono soci ordinari dell'ANCE Liguria:

- le Associazioni territoriali di categoria della Regione Liguria;
- l'ANCE.

L'adesione delle Associazioni Territoriali all'ANCE comporta l'adesione automatica all'ANCE Liguria.

Non possono far parte dell'ANCE Liguria Associazioni territoriali di categoria non aderenti all'ANCE.

ART. 5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il recesso dall'ANCE dell'Associazione ad essa aderente comporta il recesso dall'ANCE Liguria da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso, notificato entro il 30 giugno libera l'associazione o la sezione recedente dal pagamento del contributo associativo annuo all'ANCE Liguria con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Ove il recesso stesso sia stato notificato dopo il 30 giugno, l'Associazione o la Sezione aderente rimane obbligata al pagamento del contributo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

ART.6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

All'ANCE Liguria devono essere assicurate dall'ANCE e dalle Associazioni territoriali che ne fanno parte risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che la stessa associazione regionale è chiamato a svolgere.

Le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE Liguria sono, pertanto, tenute a corrispondere all'associazione regionale stessa un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente, con effetto dal 1° gennaio, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale dell'ANCE Liguria in conformità con quanto deliberato dalla Assemblea dell'ANCE a norma dello Statuto dell'ANCE stessa. La delibera contributiva dell'ANCE Liguria deve essere, sollecitamente, trasmessa all'ANCE.

ANCE Liguria ha l'obbligo di trasmettere ad ANCE tutta la documentazione comprovante il corretto svolgimento delle attività Statutarie secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Generale di ANCE.

In particolare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, ANCE Liguria deve trasmettere ad ANCE tutti i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Generale, la relazione degli uffici sulle attività svolte, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, debitamente approvati.

Il versamento da parte di ANCE del contributo dovuto all'associazione regionale è subordinato all'adempimento degli obblighi sopra descritti e, in caso di inadempimento, l'associazione regionale decade dal contributo versato per l'esercizio in corso.

È, inoltre, facoltà del Consiglio Generale di ANCE ridurre o revocare il proprio finanziamento in favore dell'Associazione regionale, in ogni caso di inadempimento dell'OAR o laddove l'attività svolta da quest'ultimo non giustifichi l'entità di detto finanziamento.

A tal fine, il Consiglio Generale di ANCE, di concerto con il Consiglio delle Regioni individua indicatori oggettivi di valutazione delle performance.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE Liguria non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART.7 – ORGANI DI ANCE LIGURIA

Sono organi dell'ANCE Liguria:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Generale
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Tesoriere
- f) Il Collegio dei Garanti Contabili
- g) I Probiviri

Per la eleggibilità alle cariche associative si applicano i criteri previsti dallo Statuto dell'ANCE.

Possono ricoprire le cariche associative di Presidente e di Vice Presidente soltanto i componenti gli organi direttivi delle Organizzazioni aderenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni. L'elezione alla carica avverrà secondo il criterio di rotazione tra le Associazioni territoriali della Regione.

Il Vice Presidente dura in carica quattro anni.

I componenti degli Organi direttivi e di controllo, di cui al presente articolo, durano in carica, quattro anni con possibilità di rielezione per due ulteriori mandati.

Coloro i quali sono chiamati a ricoprire qualunque carica sociale devono uniformarsi al Codice Etico di ANCE e rilasciare autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti ivi previsti.

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 8 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE E VOTI

L'Assemblea dell'ANCE Liguria è composta da:

- a) I Presidenti delle Associazioni territoriali ai quali è assegnato un numero di voti sulla base del pertinente peso associativo in ragione dell'ultima Assemblea ANCE avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio,
- b) Il Presidente di ANCE o suo delegato nell'ambito del Consiglio di Presidenza di ANCE al quale è assegnato un numero di voti pari a quello minimo tra quelli assegnati alle associazioni territoriali.

Ciascun Componente l'Assemblea, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da altro componente appartenente alla stessa Associazione Territoriale all'uopo delegato, in forma scritta. Ciascun componente non può ricevere più di una delega.

Decade dalla carica il componente che perda i requisiti di cui alle lettere a), b) del comma 1 del presente articolo ed il componente che per tre volte consecutive non partecipi alle sedute.

Partecipano all'Assemblea il Presidente di ANCE Liguria, il Vice Presidente dell'ANCE Liguria, il Tesoriere, il Presidente dei Giovani imprenditori edili, i Coordinatori delle Commissioni, l'ex presidente di ANCE Liguria che ha immediatamente preceduto quello in carica.

Sono invitati a partecipare alle riunioni i Direttori o i Segretari delle Associazioni Territoriali.

ART.9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - RIUNIONI - DELIBERAZIONI

L'Assemblea viene convocata entro il 30 giugno di ogni anno per gli adempimenti di cui all'art. 10 ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'ANCE Liguria o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Componenti l'Assemblea o almeno 1/3 dei Componenti il Consiglio Generale.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo e-mail, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le medesime forme con un preavviso di cinque giorni.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza assoluta delle Associazioni territoriali componenti, in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, eccetto quelle di cui al punto f) del successivo art.10 che devono essere

assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti.

Le modifiche Statutarie devono essere sottoposte ai sensi dello Statuto dell'ANCE all'approvazione del Consiglio Generale dell'ANCE medesima. Esse entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ANCE, il quale deve deliberare entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle modifiche predette o, in caso di mancata pronuncia, entro il suddetto termine. Esse si intendono comunque approvate, fatte salve le norme che risultino in contrasto con le deliberazioni dell'Assemblea dell'ANCE in materia di Statuti e Regolamenti.

Per l'elezione alle cariche associative è richiesto lo scrutinio segreto. A tal fine l'Assemblea all'inizio dei lavori nominerà, su proposta del Presidente, due Scrutatori.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'ANCE Liguria. Funge da Segretario il Direttore dell'ANCE Liguria o persona designata a tal scopo dal Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere inviato ai componenti l'Assemblea entro quindici giorni dalla data della riunione.

ART.10 - ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea di:

- a) esaminare e approvare, su proposta del Consiglio Generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché la relazione annuale sull'attività dell'ANCE Liguria di cui all'art. 12, comma 1, lett. a);
- b) deliberare il contributo paritetico in conformità di quanto previsto nell'annuale delibera contributiva ANCE;
- c) definire le direttive di massima dell'azione associativa per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) eleggere:

- Il Presidente
 - il Vice Presidente su proposta del Presidente eletto
 - il Tesoriere su proposta del Presidente eletto,
 - Il Presidente, un Componente effettivo e due Supplenti del Collegio dei Garanti Contabili;
 - I Proviviri;
- f) deliberare le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento dell'ANCE Liguria.

ART.11 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente
- dal Tesoriere
- dal Presidente dei Giovani Imprenditori
- dai Presidenti delle Organizzazioni territoriali o da altro componente l'organo direttivo che sia stato delegato per iscritto dal Presidente dell'Organizzazione territoriale di appartenenza a rappresentarla nel Consiglio Generale; è ammessa delega al Presidente dell'ANCE Liguria.

Ogni componente il Consiglio Generale ha diritto a un voto.

Alle riunioni del Consiglio Generale nelle quali siano posti all'ordine del giorno le materie di cui all'art.12 lett. a) b) e c) partecipa anche il Vice Presidente dell'ANCE per i Rapporti Interni o un Dirigente ANCE incaricato.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano senza diritto di voto: il Past President, i coordinatori delle Commissioni referenti, il Presidente e i due componenti effettivi del Collegio dei Garanti Contabili.

In caso di fusioni tra più associazioni dovrà essere garantita adeguata rappresentanza a tutti i territori.

Il Consiglio Generale si riunisce di norma almeno una volta ogni due mesi.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sono rappresentate la maggioranza assoluta delle Associazioni territoriali componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati eccetto quelle di cui all'art.12 ultimo comma e all'art.18 ultimo comma che devono essere assunte con voto unanime di tutti i componenti il Consiglio Generale.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Generale i Direttori ed i Segretari delle Organizzazioni territoriali aderenti, nonché persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno.

ART.12 - CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Generale:

- a) predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale sull'attività dell'Organismo associativo regionale;
- b) predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo;
- c) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi in conformità di quanto previsto nell'annuale delibera contributiva ANCE;
- d) verificare la congrua ed efficace amministrazione del patrimonio dell'ANCE Liguria, fornendo al Presidente indicazioni di indirizzo vincolanti;
- e) nominare Commissioni per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti la categoria a livello regionale;
- f) curare il conseguimento dei fini associativi disponendo, anche in attuazione di decisioni dell'Assemblea, tutti gli atti che valgano a raggiungere tali fini a livello regionale;
- g) nominare i rappresentanti dell'ANCE Liguria in tutti gli enti amministrativi, istituzioni, comitati, commissioni e in genere dovunque si renda necessaria ed opportuna la rappresentanza dell'ANCE Liguria e della categoria a livello regionale;
- h) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 50% delle Associazioni territoriali aderenti, modifiche allo Statuto associativo, purché non siano in contrasto con lo Statuto dell'ANCE;

- i) fornire linee di indirizzo relative alle aree di attività degli uffici dell'ANCE Liguria, approvare il Regolamento per il trattamento del personale;
- j) deliberare, su proposta del Presidente, in ordine alla nomina o alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- k) decidere in merito alla presentazione all'Assemblea dell'ANCE di ricorsi avversi alle delibere, adottate dal Consiglio Generale dell'ANCE, di sospensione o di modifica di azioni ritenute in contrasto con le direttive generali dell'ANCE;
- l) assumere le delibere di cui all'art.13 ultimo comma e all'art. 18 ultimo comma;
- m) nominare, su proposta del Presidente, i coordinatori delle Commissioni referenti qualora tali funzioni non siano in tutto o in parte attribuite ai Vice Presidenti;
- n) assumere e licenziare, su proposta del Direttore, il personale dell'ANCE Liguria e determinare il trattamento economico del personale stesso;
- o) predisporre il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo.

In caso di urgenza, il Consiglio Generale può esercitare i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica da parte della stessa che a tal fine verrà convocata al più presto.

ART.13 – PRESIDENTE ELEZIONI E ATTRIBUZIONI

Il Presidente dell'ANCE Liguria è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'ANCE Liguria di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Generale ed esercita tutti i compiti attribuiti dal presente Statuto.

La carica di Presidente dell'ANCE Liguria è incompatibile con quella di Presidente dell'Associazione provinciale di appartenenza, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale di ANCE dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE, e successivamente deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio Generale dell'ANCE Liguria.

ART.14 - VICE PRESIDENTE – ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Oltre alle attribuzioni espressamente previste dal presente Statuto il Vice Presidente assolve i compiti demandati dal Presidente e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da questi attribuite ad altro componente il Consiglio Generale, fino all'Assemblea che procede alla sostituzione.

ART.15 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del Presidente.

E' componente del Consiglio Generale.

Partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto salvo che non sia già membro del Consiglio Generale quale presidente di associazione territoriale.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui all' art.21 e predispone le relazioni al Bilancio consuntivo e preventivo, presentandole al Consiglio Generale e all'Assemblea.

ART.16 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre componenti effettivi.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente dell'ANCE Liguria, elegge a scrutinio segreto, anche tra i suoi componenti, il Presidente, un componente effettivo e due supplenti del Collegio dei Garanti Contabili.

Al Presidente dell'ANCE spetta la nomina del terzo componente effettivo del Collegio dei Garanti Contabili.

Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio dell'ANCE Liguria e ne riferisce all'Assemblea con un'apposita relazione sul bilancio consuntivo.

ART.17 - PROBIVIRI

Le eventuali controversie insorgenti tra le Associazioni aderenti all' ANCE Liguria o tra alcune di queste e l'ANCE Liguria sono devolute ai Probiviri della stessa ANCE Liguria. Le eventuali controversie insorgenti tra l'ANCE Liguria e l'ANCE o gli altri Organismi associativi regionali inerenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto dell'ANCE relative agli Organismi associativi regionali sono demandate ai Probiviri dell'ANCE stessa, a norma dello Statuto di questa.

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni.

Ciascun componente l'Assemblea può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita le Associazioni territoriali a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di qualsiasi Organizzazione del sistema confederale, nonché con ogni altra carica interna all'ANCE Liguria.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra le Associazioni aderenti ovvero tra le Associazioni e l'ANCE Liguria, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione pari a Euro 2.500, a pena di irricevibilità del ricorso.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'ANCE Liguria ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito.

In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra tutti Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta anche da uno solo dei Probiviri nominati, al Presidente del Tribunale di Genova tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti, entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'ANCE Liguria entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE Nazionale.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio speciale dei Probiviri.

Salvo diversa disposizione, al Collegio speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art.9 dello Statuto di ANCE, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso a tali provvedimenti, adottati dal Collegio speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE nazionale.

Qualora i Probiviri operativi a livello regionale siano inferiori a quattro per la loro mancata elezione o per la loro assenza per qualsiasi motivo, ivi compreso impedimento, dichiarazione di decadenza, incompatibilità per ricusazione, etc; ovvero in caso di loro inerzia, ciò comporta l'intervento dei Probiviri di ANCE in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART.18 - DIRETTORE

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici e ne coordina le attività assumendo la responsabilità del funzionamento della struttura e assicurando il coordinamento delle attività associative.

Egli propone al Consiglio Generale l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici che è alle sue dirette dipendenze.

Su incarico del Presidente dell'ANCE Liguria, il Direttore promuove e cura tutte le attività utili al perseguimento degli scopi Statutari e attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi Statutari.

Il Direttore partecipa all'Assemblea e a tutte le riunioni degli Organi dell'ANCE Liguria ed ha facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni Referenti e di tutti i Gruppi di Lavoro.

Su incarico del Presidente dell'ANCE Liguria, il Direttore convoca e dirige le riunioni dei Direttori o Segretari delle Associazioni Territoriali per il migliore coordinamento dell'attività associativa e per l'esame degli aspetti di prevalente interesse organizzativo dell'attività stessa.

Il Direttore redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale, sottoscrivendoli unitamente alla persona che li presiede.

Il Direttore svolge l'attività di cui all'art. 21, comma 3.

La carica del Direttore dell'ANCE Liguria non è cumulabile con quella di Direttore di Associazione Territoriale e/o con la carica di Direttore di Associazione provinciale e/o regionale di Confindustria, fatte salve eventuali eccezioni che dovranno essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Consiglio Generale di ANCE, dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE, e successivamente deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio Generale dell'ANCE Liguria.

ART.19 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Su delibera del Consiglio Generale, l'ANCE Liguria può avvalersi delle eccellenze, competenti per specifiche materie, presenti presso le Associazioni Territoriali.

Tale collaborazione dovrà essere formalizzata mediante specifici contratti di distacco di personale o altra forma contrattuale secondo le norme di legge, fatte salve eccezioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Presidenza dell'ANCE, previo parere favorevole del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi di ANCE che ne valuterà la congruità.

ART.20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b) dai beni e dai valori di proprietà dell'ANCE Liguria;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'ANCE Liguria.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento dell'ANCE Liguria ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività.

Durante il termine di durata dell'ANCE Liguria non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

ART.21 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Alla gestione economico-finanziaria dell' ANCE Liguria provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente.

Gli atti della gestione economico-finanziaria possono essere compiuti anche dal Tesoriere con firma abbinata del Direttore.

In caso di scioglimento dell'ANCE Liguria le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART.22 - ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che deve procedere all'approvazione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo annuale, gli stessi sono sottoposti al Collegio dei Garanti Contabili che redige una relazione scritta.

Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono composti da:

- stato patrimoniale
- rendiconto economico
- nota integrativa
- prospetto delle fonti e degli impieghi
- relazione del Tesoriere
- relazione del Collegio dei Garanti Contabili
- eventuale relazione della società di revisione.

Dei documenti che compongono il Bilancio preventivo e consuntivo le Associazioni aderenti possono prendere visione presso la sede dell'ANCE Liguria nei dieci giorni che precedono la riunione dell'Assemblea di cui al comma precedente.

ART.23 - ADEGUAMENTO ALLE NORME-TIPO ANCE

Gli Statuti degli Organismi Regionali devono essere conformi alle norme tipo deliberate dall'Assemblea dell'ANCE.

Gli OAR sono tenuti all'adeguamento dei propri Statuti entro sei mesi dalla comunicazione delle delibere assunte dagli organi competenti.

Il mancato adeguamento comporta la nullità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'ANCE, nonché la decadenza dal contributo erogato da ANCE, ai sensi dell'art.6, fino al formale adeguamento delle norme.

ART.24 - RINVIO ALLA NORMATIVA ANCE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme dello Statuto di ANCE.

ART.25 - RAPPORTI TRA L'ORGANISMO E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI

I rapporti tra l'Organismo e la Federazione Regionale degli Industriali sono definiti dalle intese raggiunte su scala nazionale tra l'ANCE e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e, su scala regionale tra l'(Organismo associativo regionale) e la Federazione Regionale degli Industriali stessi.

NORME TRANSITORIE

- I Le previsioni e gli obblighi di cui agli articoli 6 e 24 del nuovo Statuto-tipo degli OAR sono immediatamente operativi e viene conferito pieno potere di controllo e intervento al Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.
A tal fine gli indicatori di valutazione delle performance di cui al citato articolo 6 saranno operativi dal giorno della loro approvazione nei competenti organi di ANCE.

- II In attesa dell'adeguamento dello Statuto di ANCE Nazionale le norme dello Statuto degli OAR che si riferiscono al Consiglio Generale si intendono riferite all'attuale Giunta dell'ANCE.